

TI_GERICHTE 32.2016.152 vom 22. Juni 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-06-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2016.152

FR: TI_GERICHTE 32.2016.152 du 22 juin 2017

IT: TI_GERICHTE 32.2016.152 del 22 giugno 2017

Regeste

Mezzi ausiliari. Confermato il rifiuto alle spese di riparazione e di manutenzione del montascale perché, visto il peggioramento dello stato di salute, non permetteva di aumentare considerevolmente (almeno del 10%) la capacità di rendimento nello svolgimento delle mansioni consuete

Erwägungen

E. 27

dicembre 2001 e per quanto qui d'interesse, ha evidenziato che "(...) a causa delle crescenti difficoltà di movimento, la signora RI 1 non riesce in pratica più a salire la scala dal garage al primo piano, dove si situa il suo appartamento. Per il superamento della scala potrebbe essere impiegato uno Scalamobil (OMAI 14.05), che va guidato però da una terza persona. La signora invece vuole riservarsi una certa autonomia e perciò pensa all'installazione di un montascale. Il montascale potrebbe essere preso a carico da parte dell'AI, nel caso che la sua abilità lavorativa aumentasse almeno del 10%. La signora RI 1 fa valere, che grazie al montascale sarebbe in grado di scendere in garage dove si trova anche la lavanderia, e almeno caricare e scaricare il bucato. Lei riesce anche a salire nell'auto e a guidarla. Così si sposta in maniera autonoma per arrivare in fisioterapia. Quanto sia la sua capacità per effettuare anche la spesa e per recarsi in posta, dovrebbe essere chiarito durante una vostra visita a domicilio. [...] Nel caso che la signora RI 1 abbia diritto al montascale secondo OMAI 13.05, vi proponiamo di accordare Fr. 30'945.75 per l'impianto e Fr. 2'000.00 per l'elettricista. (...)” (doc. AI 74/181-182). Nell'inchiesta domestica del 17 gennaio 2002 (doc. AI 77/195-198) (premessi che la stessa ha lo scopo di verificare se il montascale migliora la capacità lavorativa dell'assicurata di almeno il 10%) la consulente – indicata per l'alimentazione una percentuale d'invalidità del 28/24%, per la spesa e acquisti diversi del 12/10.5% e per il bucato, confezioni e riparazione di indumenti del 20/14% – ha addotto: • per l'alimentazione: "(...) senza montascale: l'assicurata riesce ancora a preparare un pasto semplice (riso, pasta, carni non elaborate) ma, ricorda nel corso del colloquio, "non può certamente preparare l'anatra all'arancia". Per ogni attività, anche la più piccola, impiega un tempo doppio rispetto a prima. Ed è comunque il compagno che le prepara, sul piano di lavoro, gli alimenti necessari, presi dalla dispensa prima di uscire, e le offre la sua collaborazione nello scolo della pasta o nell'estrarre il vasellame dal forno. Non occorre ricordare che la pulizia a fondo della cucina e parte del riordino richiedono la collaborazione di una terza persona; si tratta di attività diventate improponibili, per l'assicurata, da diverso tempo. Con montascale: il montascale le consentirebbe di raggiungere il seminterrato e dunque la dispensa, dandole così un'autonomia oggi impensabile. Autonomia - va ricordato - che rimane limitata al rifornimento alimentare migliorandone la capacità di un solo 10%. (...)” (doc. AI 77/196); • per la spesa e acquisti

diversi: “(...) senza montascale : l'assicurata utilizza una sacca a spalla che riempie di pochi beni estremamente leggeri (il peso non supera mai i 2 Kg). Dopo aver raggiunto il pianterreno con le stampelle, passando dal locale _____, raggiunge l'entrata antistante l'abitazione dove è posteggiata l'auto, Questo avviene, precisa l'assicurata, solo nei giorni in cui se la sente di uscire - dunque, piuttosto di rado; a volte il suo equilibrio è talmente precario che scendere o salire le scale senza aiuto non le è assolutamente possibile. Portare qualunque merce pesante dall'auto all'abitazione le risulta, oggi, improponibile; così, quando questo succede, lascia il carico in auto, ed è poi il compagno che, al rientro, si occupa del trasporto. Con montascale : l'uso del montascale potrebbe darle una notevole autonomia: in effetti, le permetterebbe di raggiungere il garage in qualunque momento, servirsi dell'auto e effettuare da sola il trasporto delle merci sino all'abitazione. L'assicurata sottolinea la capacità del montascale di trasportare qualunque peso, anche importante, un fatto che le darebbe maggiore autonomia negli acquisti e nondimeno nel trasporto delle merci (il girello le permetterebbe il trasporto dalla piattaforma sino in cucina di casa). È il compagno che si occupa dei pagamenti, riferisce l'assicurata nel corso del colloquio; anche perché, aggiunge, "si tratta di spese che lo riguardano". Quest'ultima non lamenta problemi particolari nella preparazione della contabilità, che effettua sempre insieme al compagno. (...)” (doc. AI 77/197) e • per il bucato, confezioni e riparazioni di indumenti: “(...) senza montascale : la dipendenza dell'assicurata nelle attività qui considerate è totale. Non potendo raggiungere la lavanderia nel seminterrato, le è impossibile "caricare" la lavatrice e, allo stesso modo, stendere parte degli indumenti. Lo stiro è delegato da tempo alla disponibilità di una parente, e così il cucito a macchina e a mano. Con montascale : l'uso del montascale le consentirebbe di raggiungere la lavanderia e inserire il bucato in lavatrice, potrebbe portarvi anche gli indumenti, considerata la capacità di trasporto del mezzo. Potendo curare il lavaggio della biancheria, aggiunge, le sarebbe anche possibile stendere quella meno ingombrante, "buttandola" sui fili o sullo stendino. Nulla cambierebbe invece, per le altre attività qui considerate. (...)” (doc. AI 77/197) La consulente ha poi concluso che “(...) la valutazione che emerge dall'inchiesta assicura il diritto al rimborso integrale della spesa per il montascale (come da proposta allegata), che migliora la capacità lavorativa dell'assicurata di almeno il 10%. Un uso, va detto, che non mette in discussione la rendita intera ; a suo tempo infatti l'assicurata era stata valutata secondo il metodo misto (salarziata e casalinga), con un'elevata incapacità nell'attività professionale oltre che nell'attività domestica. Per finire vorrei fare un appunto anche sulla grande invalidità : grazie al montascale l'assicurata potrà senz'altro raggiungere l'esterno, e dunque il proprio mezzo, con una maggiore autonomia; ciò nonostante rimarranno inalterate le difficoltà che incontrerà negli spostamenti fuori casa e renderanno comunque importante, in talune circostanze, l'aiuto diretto di terze persone. (...)” (doc. AI 77/198). L'Ufficio AI, con comunicazione del 29 gennaio 2002 (doc. AI 82/208-209), ha quindi riconosciuto all'assicurata, oltre alle spese per le opere di elettricista preventivate in fr. 2'000.--, un sussidio massimo di fr. 30'945.70 per la posa di un elevatore per scale per poter accedere al proprio appartamento. 2.4. Con la decisione impugnata (doc. AI 217/460-462), rilevato che “(...) in base all'analisi delle sue attuali condizioni di salute, il mezzo ausiliario non le permette più di aumentare la sua autonomia di almeno il 10% (...)” (doc. AI 217/461), l'Ufficio AI ha negato all'insorgente il diritto alle spese di riparazione e di manutenzione del montascale in sua dotazione. Secondo la cifra 1021 della Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell'assicurazione invalidità (CMAI) valida dal 1° gennaio 2013 Stato: 1° gennaio 2016 “(...) i mezzi ausiliari per lo svolgimento delle mansioni consuete possono

essere consegnati solo se permettono di aumentare considerevolmente la capacità di rendimento (di regola almeno del 10 % secondo l'accertamento nell'economia domestica; v. la sentenza del TF del 17.6.2010, 8C_961/2009). (...)” . Nella DTF 129 V 67, chiamata a pronunciarsi in un caso concernente la cifra 13.05* dell'allegato OMAI, l'Alta Corte ha stabilito che “(...) l'esigenza quantitativa di efficacia integrativa di almeno il 10% stabilita dalla cifra 13.05.5* CMAI deve essere interpretata nell'ambito della regola generale della cifra marginale 1019 CMAI. Non si tratta pertanto di un valore minimo assoluto, bensì di un tasso indicativo dal quale ci si può scostare nel singolo caso se le circostanze lo giustificano. In questo senso, la concretizzazione, mediante direttiva, del requisito legale di efficacia integrativa non è censurabile. (...)” (registro della DTF 129 V 67). La cifra marginale 1019 CMAI – nel tenore allora vigente e come previsto dalla succitata cifra 1021 CMAI in vigore – stabiliva che “(...) se i mezzi ausiliari per lo svolgimento delle mansioni consuete sono costosi, possono essere consegnati solo se permettono di mantenere o di aumentare considerevolmente la capacità lavorativa (di regola almeno del 10 % secondo accertamenti effettuati nell'economia domestica). (...)” . La conformità alla legge della cifra marginale 1019 CMAI è stata confermata anche nella STF 8C_961/2009 del 17 giugno 2010. Nella STF 9C_931/2015 del 24 febbraio 2016 – evidenziato che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del metodo misto va distinta da quella applicabile al caso in cui si tratta di stabilire il diritto alla reintegrazione di un beneficiario di una rendita AI; in questo caso vale ancora quanto stabilito nella DTF 108 V 210 – la nostra Massima Istanza ha confermato il giudizio con il quale l'autorità giudiziaria aveva (in particolare) ordinato l'assunzione dei costi per la modifica della cucina. Il TF – riconosciuto il diritto dell'assicurato ad una reintegrazione nell'economia domestica – ha concluso che l'UFAS non apportava nulla che mettesse in dubbio l'efficacia reintegrativa e la proporzionalità dei costi previsti per la modifica della cucina adducendo: “(...) Ist der Beschwerdegegner somit berechtigt, in den Haushaltbereich eingegliedert zu werden, bringt das Bundesamt alsdann nichts vor, was Zweifel an der vorinstanzlich bejahten Eingliederungswirksamkeit (Steigerung von 10 % in der Verrichtung der anfallenden Haushaltsarbeiten; Urteil 8C_961/2009 vom 17. Juni 2010 E. 7.2 mit Hinweisen u.a. auf BGE 129 V 67) und finanziellen Verhältnismässigkeit wecken würde. (...)” (STF 9C_931/2015 del 24 febbraio 2016, consid. 2.4). Quanto alla cifra marginale 1021 CMAI, nella STF 9C_573/2016 del 20 febbraio 2017, il TF ha ribadito che i mezzi ausiliari per lo svolgimento delle mansioni consuete devono aumentare la capacità di rendimento di regola almeno del 10% (“(...) Hilfsmittel für die Tätigkeit im Aufgabenbereich können sodann nach Rz. 1021 KHMI nur abgegeben werden, wenn die Arbeitsfähigkeit gesteigert werden kann (in der Regel um mindestens 10 % gemäss Haushaltsabklärung; zur Gesetzeskonformität: BGE 129 V 67 E. 1.1.2 und 2.2 S. 68 f.; Urteil 8C_961/2009 vom 17. Juni 2010 E. 7.2 mit weiteren Hinweisen). (...)” (STF 9C_573/2016 del 20 febbraio 2017, consid. 4.1)) . 2.5. Nella fattispecie concreta, nella nota dell'11 febbraio 2016, il funzionario _____ rilevava che “(...) rispetto al gennaio 2002 sicuramente lo stato di salute è peggiorato per cui si impone una nuova inchiesta da parte dell'assistente sociale per verificare se grazie al montascale l'assicurata può aumentare di almeno il 10% la propria autonomia. (...)” (doc. AI 200/436). L'assistente sociale _____, nell'annotazione del 1. luglio 2016, ha concluso che “(...) l'assicurata, nelle sue attuali condizioni di salute, non riesce ad aumentare di almeno il 10% la propria autonomia grazie all'utilizzo del montascale. Non è stato necessario effettuare una nuova inchiesta a domicilio in quanto le informazioni raccolte in occasione della valutazione CDA del gennaio 2013 non lasciano spazio a dubbi

sulla notevole necessità di aiuto dell'assicurata in ogni attività. Nei settori che avevano permesso di migliorare l'autonomia dell'11,5% utilizzando il montascale (cucinare, fare la spesa e fare il bucato), la signora RI 1 è completamente dipendente da terzi. (...)” (doc. AI 204/441). Questo Tribunale non ha alcuna ragione per scostarsi dalla succitata valutazione dell'assistente sociale per le seguenti ragioni. Nell'accertamento del 23 gennaio 2013 concernente il contributo d'assistenza (doc. AI 181/395-402) – sfociato nella decisione del 4 aprile 2013 con la quale il contributo è stato aumentato con effetto dal 1. marzo 2013 (cfr. doc. AI 185/411-414 e consid. 1.1) – circa i “Pasti”, gli “Acquisti e commissioni” e il “Bucato/cura dei vestiti” sono riportati i seguenti livelli di bisogno d'aiuto: • Pasti: livello 4 (bisogno di aiuto costante e completo per qualsiasi cosa). Motricità fine così limitata che non può partecipare in alcun modo alla preparazione dei pasti quotidiani e a tenere pulita e in ordine la cucina (cfr. doc. AI 181/399); • Acquisti e commissioni: livello 3 (bisogno di aiuto per la maggior parte degli atti della vita quotidiana). È in grado di pianificare: l'assistente deve tuttavia scrivere la lista e verificare le scorte. Ha bisogno di una mano per studiare le ricette. È in grado di effettuare gli acquisti in negozio o a banconi con servizio, è tuttavia tributario di un sostegno completo da parte delle persone nei negozi in questione (prendere il denaro, sistemare gli acquisti nella borsa ecc.). (cfr. doc. AI 181/400); e • Bucato/cura dei vestiti: livello 4. A causa del grave handicap fisico non può essere di alcun aiuto tanto nello smistare il bucato/lavare/stendere/asciugare quanto nel piegare, stirare e riporre (cfr. doc. AI 181/400). La stessa assicurata – a differenza di quanto addotto nel ricorso e meglio che nonostante la progressione della sclerosi multipla a placche “(...) oggi posso ancora potermi considerare “autonoma” (...)” (I) – , nel formulario “Contributo d'assistenza: auto-dichiarazione” del 28 maggio 2012 (doc. AI 157/341-352) ha così descritto il proprio handicap: “(...) sono in carrozzina, aiuto costante per qualsiasi tipo di trasferta (trasferimenti) completamente dipendente x tutte le cure alla persona, inoltre devo essere aiutata/assistita x qualsiasi attività quotidiana. (...)” (doc. AI 157/343). Sempre nello stesso formulario, quanto al grado di bisogno di aiuto per pasti e bucato, l'assicurata aveva segnalato il livello 4 (non può fare nulla in modo autonomo e ha bisogno di un aiuto diretto completo in tutto o di istruzioni e un controllo costanti) e per gli acquisti il livello 2 (può effettuare l'attività in parte da solo, per varie azioni ha bisogno di un aiuto oppure ha bisogno di istruzioni e controllo) (cfr. doc. AI 157/345). Dalle succitate risultanze – che hanno portato, lo si ribadisce all'aumento del contributo d'assistenza a contare dal 1. marzo 2013 (da annuali fr. 42'279.90 a fr. 61'630.20; cfr. la decisione del 4 aprile 2013 sub doc. AI 185/411-414) e che attestano, a differenza della precedente inchiesta domestica del 17 gennaio 2002 (cfr. doc. AI 77/195- 198 e consid. 2.3), un bisogno di aiuto costante e completo per qualsiasi cosa per quanto riguarda i “Pasti” e il “Bucato/cura dei vestiti” – vi è da concludere che l'aumento dell'11,5% della capacità nello svolgere le mansioni consuete riconducibile all'uso del montascale non è più dato o, quantomeno, che lo stesso è chiaramente inferiore al 10%. Basti qui ricordare che dall'inchiesta domestica del 17 gennaio 2002 la percentuale d'invalidità con o senza il montascale variava per l'attività “Alimentazione” dal 28 al 24% e per quella “Bucato, confezione e riparazione di indumenti” dal 20 al 14% (cfr. doc. AI 77/196-197). Va inoltre osservato che, come rettamente sottolineato nella risposta di causa, l'insorgente è al beneficio di un AGI di grado elevato dal 1. ottobre 2001 (cfr. doc. AI 73/179-180, 112/257-258, 128/287-288 e 197/431-432; vedi anche il consid. 1.1) e che necessita dell'aiuto di terzi per compiere tutti gli atti della vita quotidiana (cfr. doc. AI 72/177-178 e 195/428-430). Visto tutto quanto precede è dunque a ragione che l'Ufficio AI ha ritenuto (considerato il peggioramento della

situazione valetudinaria) non più adempiuto il presupposto dell'aumento considerevole della capacità di rendimento (almeno il 10% della capacità nello svolgere le proprie mansioni consuete; cfr. consid. 2.4) posto alla base della comunicazione del 29 gennaio 2002 (cfr. doc. AI 82/208-209 e consid. 2.3) e necessario per poter riconoscere il diritto al montascale (cfr. consid. 2.4). In questo senso il "(...) poter uscire in modo autonomo per faccende personali (...)" (I) da solo non basta, come sembrerebbe pretendere l'insorgente, per poter riconoscerle prestazioni ai sensi della cifra 13.05* OMAI (cfr. consid. 2.3). Quanto alle osservazioni del 2 febbraio 2017 formulate tramite la Società SM (cfr. consid. 1.5) questo Tribunale può fare proprie le conclusioni dell'Ufficio AI secondo le quali "(...) lo scritto del 02.02.2017 della _____ non apporti elementi che possano modificare la valutazione operata. Si rammenta che l'assicurata necessita di aiuto regolare e notevole per tutti gli atti ordinari della vita (tra cui spostarsi), nonché di sorveglianza personale permanente, per cui le è stato riconosciuto un assegno grandi invalidi di grado elevato. Inoltre, beneficia di un contributo di assistenza per la presenza di una persona prestante servizio per cucinare, fare la spesa e fare il bucato (attività domestiche per le quali le era stato riconosciuto il miglioramento della propria autonomia dell' 11,5% nel 2002) e per tutte le altre attività quotidiane (pulizie, etc.). (...)" (IX). 2.6. In simili circostanze, la decisione del 15 novembre 2016 con cui l'Ufficio AI ha negato all'insorgente il diritto alle spese di riparazione e di manutenzione del montascale in sua dotazione va dunque confermata e il ricorso respinto. 2.7. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito delle vertenze, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell'insorgente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.